



COMUNE DI ESINE

(Provincia di Brescia)

COD. ENTE: 10320

COPIA

N. 10

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DLGS 360/1998 - PROPOSTA DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 COMMA 2 DEL D. LGS. 267/2000
----------	--

L'anno **Duemilaventisei** il giorno undici del mese di **febbraio** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti normative sono stati per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano:

Presenti	Assenti
MORASCHINI EMANUELE DELLANOCE ENRICO ZAMBONI VIRNA FIORINI ROBERTA GHEZA DANIELE	
Presenti: 5	Assenti: 0

Assiste il Dott. **SCELLI PAOLO** in qualità di **SEGRETARIO COMUNALE**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor **MORASCHINI EMANUELE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DLGS 360/1998 - PROPOSTA DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 COMMA 2 DEL D. LGS. 267/2000
----------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con decreto del 24 dicembre 2025, il Ministero dell'Interno ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 al 28 febbraio 2026, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 2 del 26.02.2025, con la quale si determinavano le aliquote addizionale comunale Irpef anno 2025 nel seguente modo:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
fino a € 28.000	0,50%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,75%
Oltre € 50.000	0,80%

precisando che i contribuenti aventi un reddito pari o inferiore ad Euro 10.000,00 sono esentati dal pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Considerato che gli scaglioni IRPEF avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area contabile, finanziaria e tributaria, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

Visto il Parere favorevole espresso dal Revisore dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

con voti favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **Di confermare per l'anno 2026** le aliquote e soglie di esenzione per l'addizionale comunale all'Irpef nel seguente modo:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
fino a € 28.000	0,50%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,75%
Oltre € 50.000	0,80%

precisando che i contribuenti aventi un reddito pari o inferiore ad Euro 10.000,00 sono esentati dal pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF.

2. **Di sottoporre** al Consiglio comunale la suddetta proposta di deliberazione ai fini dell'approvazione delle aliquote;

3. **Di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile ai sensi art.134 del TUEL N. 267/2000.

PARERI EX ART.49 D.LGS 18.08.2000 N.267

Sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile si esprime

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICO/ FINANZIARIA
Dott. Paolo Scelli



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to EMANUELE MORASCHINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. SCELLI PAOLO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI - art.125, 1° comma, D.Lgs. 18.8.00 n. 267
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione - nel giorno di pubblicazione - ai capigruppo consiliari.

20 FEB 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. SCELLI PAOLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE - art. 124, D. Lgs. 18.8.00 n. 267

Viene pubblicato in copia all'albo pretorio on line, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

lì, 20 FEB 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. SCELLI PAOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' - art. 134 D. Lgs. 18.8.00 n. 267

lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. SCELLI PAOLO

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE eseguibile (art.134 del TUEL N. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. SCELLI PAOLO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

20 FEB 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SCELLI PAOLO

